



COMUNE DI GHILARZA

Provincia di Oristano

Settore Socio - Assistenziale

**BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO DI GHILARZA DA ESPLETARSI SUL
PORTALE WWW.SARDEGNACAT.IT**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA 8584225690 rfq 367334

(rettificato con determinazione n 19/2021)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO – ASSISTENZIALE

RENDE NOTO

Che il Comune di Ghilarza (OR), in esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 659 del 31.12.2020 intende procedere, mediante ricorso, ai sensi degli artt. 58 e 37 comma 6 del D.lgs. 50/2016, alla piattaforma e-procurement SARDEGNA CAT, all'espletamento di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e nel rispetto dei principi contenuti nell'art.30 del predetto D.lgs., con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3, lett. a) del D.lgs 50/2016.

La procedura è finalizzata all'affidamento in concessione di una struttura di proprietà del Comune di Ghilarza adibita a nido d'infanzia sita a Ghilarza in via E.Lussu n. 79.

Il presente Bando/disciplinare specifica e definisce le regole procedurali per lo svolgimento della gara. La procedura di aggiudicazione della presente concessione è svolta nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, dal codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e, per quanto applicabile dal D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207. E' altresì regolata dalla Legge n. 328/2000, dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, dalla Legge Regionale n. 23/2005 dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di strutture per l'infanzia e servizi educativi nonché dal capitolato speciale d'appalto cui si rinvia

ART. 1 – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA

In conformità a quanto disposto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 24/01/2008 il Codice Identificativo di Gara è il seguente: 8584225690

ART. 2 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

DENOMINAZIONE: Comune di Ghilarza (OR) – Via Matteotti, 64 Cap 09074

- 🕒 Codice Fiscale e Partita IVA C.F/P.I. 00072080955
- 📞 telefono 0785 561037 (Responsabile del procedimento) —
- 📞 Telefono: 0785/5610 (Centralino)
- 📧 PEC: protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it – servizisociali@pec.comune.ghilarza.or.it
- 🌐 Indirizzo web: www.comune.ghilarza.or.it
- 🏢 Settore: Settore Socio - Assistenziale

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI CONTATTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016: Assistente Sociale Dott.ssa_ Giovanna Puligheddu.

Per ogni informazione inerente la presente procedura di gara è possibile ottenere chiarimenti esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla piattaforma CAT Sardegna entro e non oltre le ore **10:00 del 09/02/2021**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza di termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SARDEGNA CAT.

NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

ART. 4 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Aggiudicazione di un contratto di concessione di servizio per la gestione del nido d'infanzia per minori di età compresa tra 0 e 36 mesi.

Il servizio consiste nella gestione del servizio di nido d'infanzia di proprietà del Comune di Ghilarza sito in Via E.Lussu 79 con ricettività per un numero massimo di 56 posti, destinato all'educazione ed alla cura di bambini e bambine in età compresa tra 0 e 36 mesi.

Il servizio, costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento del nido, dovrà essere erogato in conformità alle norme di disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia e in particolare del servizio di nido d'infanzia contenute nelle delibere e linee guida regionali e s.m.i.:

- a) D.P.G.R. 22 luglio 2008, n. 4 (1) Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione.
- b) Delibera n. 52/12 del 16.09.2008 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione preliminare"
- c) Delibera Giunta Regionale n. 62/24 del 14.11.2008 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia";
- d) Delibera Giunta Regionale n. 28/11 del 19.06.2009 "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 62/24 del 14.11.2008"
- e) Delibera n. 20/9 del 28.04.2009 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 62/24 del 24.11.2008. Approvazione preliminare"

f) Delibera Giunta Regionale n. 33/36 del 08.08.2014 e suo allegato "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art.40, comma 3 ai fini dell'accreditamento. Approvazione preliminare.

Il servizio in concessione comprende anche: le attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione volte a garantire le condizioni igienico-sanitarie necessarie per l'espletamento dell'attività educativa e la somministrazione dei pasti, la gestione amministrativa in ordine all'elaborazione delle graduatorie annuali di iscrizione, la gestione delle offerte formative per il personale educativo ed ausiliario, le iniziative di pubblicizzazione e comunicazione in merito al servizio - la manutenzione ordinaria, la sostituzione degli arredi e delle attrezzature usurate, la cura della parte esterna dell'asilo nido (ingressi, giardino, ecc...).

La struttura è dotata di cucina e delle attrezzature necessarie per garantire il servizio mensa.

L'immobile potrà essere utilizzato anche per servizi integrativi (spazio giochi, ludoteche, ecc....) sentita l'Amministrazione Comunale e a seguito regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli uffici comunali competenti. Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto dell'appalto e le specifiche tecnico-prestazionali sono indicati e dettagliati nel Capitolato d'Appalto.

Il Comune di Ghilarza, con la presente concessione affida l'immobile ed il relativo servizio connesso al concessionario, che ne assume il relativo rischio d'impresa ed ogni profilo di responsabilità.

Con la concessione viene difatti trasferito al concessionario anche il "rischio operativo" di cui all'art. 3 comma 1 lett. Zz del codice degli appalti.

La concessione comprende il diritto per l'aggiudicatario di utilizzare, per tutta la durata del rapporto, l'intero immobile adibito a sede della struttura (compreso il terreno di pertinenza), e di svolgere la gestione integrale del servizio, diritto per il quale dovrà essere corrisposto al Comune di Ghilarza un canone di concessione annuo da versare con cadenza semestrale, il cui ammontare sarà stabilito in sede di gara. L'importo posto a base d'asta del canone è di € 4.200,00, soggetto a rialzo.

L'importo massimo della retta è stato quantificato per il 2020 (Deliberazione di G.C. n. 117 del 21/10/2020) in € 750,00 per la frequenza del tempo pieno e € 700,00 per il tempo parziale. Il concessionario potrà, sulla base dell'organizzazione del servizio da lui stabilita, e della sua capacità imprenditoriale richiedere un importo inferiore o offrire al medesimo costo servizi aggiuntivi per le famiglie.

La struttura verrà consegnata nello stato di fatto in cui si trova completa di arredi, attrezzature e allacci alle utenze elettriche, idriche e dotata di impianto di riscaldamento a gasolio autonomo. Rimangono a carico del concessionario gli oneri relativi alle volture e alla gestione dei medesimi, dal momento della consegna dell'immobile.

Ricadrà sul concessionario l'onere di eventuali integrazioni dell'arredamento che si rendano necessari per il buon funzionamento dell'immobile. L'elenco degli eventuali arredi integrativi da acquistare dovrà

essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante e dovrà seguire la linea degli arredi già esistenti. Gli arredi dovranno avere le caratteristiche tecniche previste dalla legge per la tipologia di riferimento. Al termine della gestione gli arredi e le attrezzature rimangono di proprietà del Comune.

Il canone di concessione sarà decurtato della spesa sostenuta per le eventuali opere di riadattamento dei locali e per l'arredamento degli stessi, qualora al momento del sopralluogo si rilevassero gravi carenze nelle attrezzature o negli arredi, necessari all'avvio del servizio.

Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, alla voltura di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa eventualmente necessari per il regolare funzionamento del servizio.

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto sarà eseguito nel territorio del Comune di Ghilarza secondo le indicazioni del Capitolato d'Appalto.

ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in n°10 anni (dieci), con decorrenza dalla data di consegna della struttura all'aggiudicatario, entro il mese di febbraio 2021 e sino al 28/02/2031.

Qualora alla scadenza del contratto di concessione l'Amministrazione non avesse provveduto all'aggiudicazione per il periodo successivo, **l'impresa è obbligata a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza dell'appalto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento della concessione.**

ART. 7 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione (art. 167, comma 1, D.lgs. n.50/2016), comprensivo della possibilità di autorizzare una proroga tecnica fino a ulteriori 30 giorni pari a **€ 2.205.000,00** iva esclusa calcolato sullo storico dei dati della struttura negli ultimi 10 anni. (minori frequentanti, orario di frequenza, media della retta). Tale importo potrebbe subire delle variazioni, anche significative, al variare del numero degli iscritti. La frequenza media dei minori per anno è stata di circa 30 bambini dai 12 mesi ai 36.

Trattandosi di pubblico servizio da gestire in regime di concessione, la controprestazione a favore del beneficiario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente la struttura in uso e di sfruttare

economicamente l'opera per tutta la durata della concessione.

Pertanto, per far fronte agli oneri di gestione il concessionario farà affidamento sui proventi dell'attività svolta derivanti dalla riscossione di rette, provvidenze e/o finanziamenti che dovessero essere previsti dalla normativa nazionale o regionale in materia.

Non costituisce alcun impegno per il concedente la presenza di un numero di ospiti inferiore a quella massima, pertanto l'aggiudicatario si intende compensato con il corrispettivo che lo stesso ricava dalla gestione.

La gestione della struttura è subordinata al rilascio delle competenti autorizzazioni

ART. 8 – IMPORTO A BASE D'ASTA

Per l'affidamento in concessione della struttura predetta è stabilito un canone concessorio annuo. L'importo a base d'asta è di € 4.200,00 (importo annuo) e quindi € 42.000,00 per la durata di dieci anni, soggetto ad un unico rialzo percentuale.

ART. 9 – TIPO DI APPALTO E CLASSIFICAZIONE

1. TIPO DI APPALTO: Concessione di servizio secondo quanto previsto dagli artt. 140 e 164 del D.lgs. n. 50/2016. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del Codice degli Appalti, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

2. CLASSIFICAZIONE: Servizi di cui all'allegato IX del decreto legislativo 50/2016. Pertanto rileva l'applicazione del D.lgs. n° 50/2016 nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 140, 143 e 144.

- NUMERO DI RIFERIMENTO CPC: 93
- CATEGORIA:25
- NOMENCLATURA (vocabolario comune per gli appalti) C.P.V. 85311300-5 (Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani);
- CATEGORIA MERCEOLOGICA SU SARDEGNACAT: AL 96

ART. 10 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per i quali non ricorra alcuno dei motivi di esclusione indicati ed elencati all'art.80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nel successivo art.11

Come previsto dall'art.45, comma 2, lettera d) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, sono ammessi a presentare offerta i raggruppamenti temporanei di concorrenti (costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2) che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano (o con atto pubblico o con scrittura privata autenticata) conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Qualora il raggruppamento temporaneo non fosse ancora costituito, in ossequio ai disposti di cui all'art.48, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione di gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La disposizione di cui sopra, giusti i disposti di cui all'art.48, comma 8, vale anche per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2662 del C.C. (costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs 50/2016 citato), ammessi a presentare offerta ai sensi dell'art.45, comma 2, lettera e) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Sono ammessi alla procedura gli operatori economici abilitati sul SardegnaCAT (nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016) **PER LA CATEGORIA MERCEOLOGICA AL96.**

I soggetti abilitati sul portale Sardegna CAT possono partecipare alla presente procedura sotto forma di singolo operatore economico oppure di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi con altre imprese abilitate al Sardegna CAT che alla data di presentazione dell'offerta risultino in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nel successivo art.11. Sono altresì ammessi operatori economici residenti in altri Stati membri dell'UE costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nelle "black list" di cui all'art.37, DL n.78/2010, convertito nella legge 122/2010, a pena di esclusione, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero in alternativa, della prova di presentazione dell'apposita domanda di cui all'art.4 del suindicato decreto ministeriale entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

I concorrenti, ai fini della loro ammissione alla gara, non devono trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale o che le medesime offerte non siano state formulate autonomamente (art.80, comma 5, lettera m), del D.Lgs.50/2016).

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile, come precisato al comma 5, lettera m) del suindicato art.80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Per la partecipazione dei consorzi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 47 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 .

Per la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Ai sensi della vigente normativa sussistono i seguenti divieti di partecipazione:

- a) partecipazione contemporanea alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art.45, comma 2, lettera d, D.Lgs n. 50/2016); in tal caso si procederà all'esclusione sia del raggruppamento sia dell'impresa singola o consorzio;
- b) partecipazione contemporanea dei consorzi ordinari di cui all'art.2602 C.C.(art.45, comma 2, lettera e, D.Lgs n. 50/2016) costituiti fra i soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettere a, b, c e di questi stessi soggetti consorziati; in tal caso si procederà all'esclusione sia del consorzio ordinario, sia dei soggetti consorziati (impresa singola o consorzio aderenti al consorzio di cui all'art.2602 C.C.);
- c) partecipazione contemporanea alla gara di consorzi di cui alla legge n. 442/1909 e del D.Lgs n.1577/1947 o di cui alla legge n. 443/1985 (art.45, comma 2, lettera b, del D.Lgs n.50/2016) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; in tal caso si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre e troverà, parimenti, applicazione l'articolo 353 del codice penale;
- d) partecipazione contemporanea alla gara del consorzio stabile di cui all'art.2615 ter C.C. (art.45, comma 2, lettera c, D.lgs n. 50/2016) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in tal caso si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre e troverà, parimenti, applicazione l'articolo 353 del codice penale.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni ostative di cui all'art.53, comma 16-ter del D.Lgs.165/2001 o altri divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Parimenti, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs 159/2011;

I concorrenti sono tenuti a dichiarare (formulario DGUE) se sono o meno una micro, piccola o media impresa, secondo quanto indicato nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 maggio 2003.

ART. 11 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di carattere generale e idoneità professionale

- a. i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che siano motivo di esclusione dalle procedure per l'affidamento dei pubblici contratti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b. (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice):
 - 1) iscrizione, per attività corrispondente all'oggetto dell'appalto, nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea;
 - 2) (in caso di cooperativa) iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004;
 - 3) iscrizione, se trattasi di ONLUS, all'anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a quella del servizio;
 - 4) iscrizione se trattasi di Cooperativa Sociale, nella corrispondente sezione delle cooperative sociali e nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali sezione A;
 - 5) possesso del modello organizzativo e gestionale di cui al D.Lgs. n. 231/2001 previsto al punto 12.3 della determina ANAC n. 32/2016.

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicante tra l'altro: le generalità e le cariche degli amministratori muniti di legale rappresentanza e dei direttori tecnici, l'assenza di stato di fallimento, di liquidazione, d'amministrazione controllata, di concordato preventivo o altro procedimento simile. L'Unione procederà alle verifiche mediante l'acquisizione dei documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni rese.

2. Requisiti di ordine speciale: capacità economica, finanziaria e tecnico - professionale:

(Art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I del Codice) capacità economica e finanziaria:

- a. avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019), approvati e depositati alla data di presentazione delle offerte, un fatturato complessivo non inferiore ad **€ 600.000,00** I.V.A. esclusa, per la gestione di servizi per l'infanzia (fascia 0-6 anni).
- b. Essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due (2) primarie Banche attestanti la capacità economica e finanziaria in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Nel caso in cui quest'ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice;

(Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice) Capacità tecnico-professionale:

aver svolto nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'offerta (2014/2015, 2015/2016- 2016/2017, 2017/2018-2018/2019), per almeno due annualità, servizi identici o analoghi a quello oggetto della presente procedura, di importo **non inferiore ad € 200.000,00**, Iva esclusa, per ciascun anno, con indicazione della data di svolgimento, dell'importo e del committente, da comprovarsi mediante compilazione del D.G.U.E.; (In considerazione dell'interruzione del servizio per l'emergenza epidemiologica in atto, non è stato incluso l'anno educativo 2019-2020).

Ai sensi dell'art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, ad eccezione delle referenze bancarie, e di capacità tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si evidenzia che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale in capo agli operatori economici verrà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso fruibile dall'ANAC (già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Pertanto, tutti gli operatori invitati a partecipare alla procedura negoziata dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass ed acquisire il PASSOE da inserire nella "busta di qualifica" contenente la documentazione amministrativa.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettere b) e c), necessari per partecipare alla gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il contratto verrà in ogni caso stipulato ed eseguito dall'impresa che partecipa alla gara. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

ART. 13 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Gara aperta per l'aggiudicazione di appalto conformemente al combinato disposto dall'art. 60 comma 1 del D.lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con ponderazione dei criteri di valutazione definita in 80 punti su 100 per i profili tecnico-qualitativi e in 20 punti su 100 per i profili economici. La scelta del suddetto criterio trova giustificazione nelle caratteristiche insite nell'oggetto della gara, che inducono a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, non solo l'elemento del prezzo, ma anche altri elementi afferenti ai profili qualitativi della prestazione.

Non sono ammesse offerte a ribasso, ma solo in aumento.

ART. 14 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, secondo le modalità previste dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere al concessione, né le imprese ad esse collegate.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 15 – SOPRALLUOGO

La partecipazione alla gara è subordinata all'effettuazione di un sopralluogo obbligatorio della struttura in cui verrà prestato il servizio in affidamento.

La visita della struttura dovrà essere effettuata dal legale rappresentante della ditta concorrente o da

un suo procuratore munito di apposita delega previo appuntamento da concordare con il Responsabile del Procedimento, al seguente indirizzo PEC: servizisociali@pec.comune.ghilarza.or.it. Nell'attestazione di sopralluogo si indicheranno i dati identificativi della persona incaricata, la quale dovrà esibire al momento del sopralluogo, se persona diversa dal legale rappresentante della Ditta, formale delega da parte di quest'ultimo.

In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante (o procuratore delegato) della sola impresa capogruppo. Si precisa che l'incaricato di una impresa non potrà eseguire il sopralluogo in nome e per conto di altre imprese.

ART. 16 – RELAZIONE DUVRI

Non è prevista la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 (DUVRI), in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza, tenuto conto che il servizio si svolge presso la struttura sociale data in concessione, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente, restando peraltro immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro.

ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'esame della documentazione, la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione verrà effettuata da una apposita commissione di gara, composta dal presidente e da due componenti esperti che saranno nominati successivamente alla scadenza del presente bando, oltre al segretario verbalizzante, con apposito provvedimento dirigenziale del Responsabile del Settore competente, nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le ditte interessate alla gara e abilitate sulla piattaforma SARDEGNACAT per la categoria AL96, dovranno far pervenire la propria offerta tramite il portale entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 23:59 del giorno 11/02/2021**, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti.

Oltre il termine di scadenza sopra riportato non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto a precedente offerta.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel presente documento, nel capitolato di appalto nonché nelle regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema SardegnaCAT. L'offerta, inserita a sistema

sul portale www.sardegnaecat.it, nella sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Documentazione amministrativa:

1. Istanza di partecipazione (allegato A1) firmata digitalmente;
2. PASSOE;
3. referenze bancarie di cui all'art.11 comma 2, lettera B;
4. DGUE (allegato E);
5. capitolato speciale d'appalto (ALLEGATO B) firmato digitalmente per accettazione;
6. Dichiarazione di accettazione del patto di integrità (ALLEGATO C) firmato digitalmente;

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dovrà essere inserita nella virtuale "Busta di qualifica".

- Documentazione tecnica:

Offerta tecnica (firmata digitalmente)

7) Offerta tecnica/progettuale. Dovrà contenere un progetto di gestione della lunghezza massima di 15 pagine (oltre la copertina e l'indice), carattere arial o time news roman 11, redatto in lingua italiana, e che dovrà esplicitare i criteri di valutazione specificati al successivo art. 20. Il suddetto progetto dovrà essere datato e sottoscritto in ogni sua parte per esteso e con firma leggibile dal legale rappresentante della Ditta o secondo le modalità specifiche previste in caso di R.T.I. o consorzi di imprese.

La documentazione di cui al punto 7 dovrà essere inserita nella virtuale "Busta tecnica".

- Documentazione economica:

8). Offerta economica

L'offerta economica, redatta in lingua italiana e su carta resa legale (marca da bollo € 16,00), secondo l'allegato Modulo - offerta economica (Allegato D) deve contenere le misure delle offerte economiche, sia in cifre che in lettere per:

- A) **Offerta in aumento** sul canone annuo di concessione stabilito in € 4.200,00 posto a base di gara;
- B) **Piano economico finanziario**, di cui all'art. 165, D.Lgs 50/2016, datato e sottoscritto con firma del Legale Rappresentante della ditta concorrente, che consenta di verificare l'equilibrio economico – finanziario, dei costi gestionali e degli investimenti con riferimento all'arco temporale della concessione, quale presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui all'art. 3, c.1, lett. zz) D.Lgs. 50/2016. Tale documento dovrà contenere la previsione delle voci di entrata e di spesa (es. personale, canoni, utenze, forniture, eventuali investimenti, ecc.) che il concessionario stima di affrontare per la gestione di cui trattasi a dimostrazione della sostenibilità dell'offerta presentata;
- C) **Stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del codice, suddiviso per qualifiche e orari;

D) **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi, relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'assegnazione del punteggio alle offerte economiche presentate, fino ad un massimo di 20 punti, avverrà proporzionalmente tra tutti i concorrenti attribuendo all'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione il punteggio massimo, secondo la formula riportata nel successivo art. 20.

Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

L'offerta dovrà essere presentata senza abrasioni e correzioni, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente (ovvero dal Consorzio e dalla ditta consorziata esecutrice, ovvero da ciascuna ditta costituente l'associazione di impresa).

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione dell'offerta comportano l'esclusione dell'offerta stessa.

L'offerta economica presentata mediante documento informatico e' soggetta a imposta di bollo.

Questa potrà essere assolta in forma virtuale con le modalità individuate nel Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze del 24.01.2004.

Utilizzare modello F23 - codice tributo 456T come precisato nella circolare n. 36/E del 06.12.2006 dell'Agenzia delle Entrate.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

I documenti di cui al punto 8 dovranno confluire nella virtuale "Busta economica".

ART. 19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica digitale mediante la piattaforma telematica Sardegna CAT. I lavori della commissione inizieranno alle ore 09:00 del giorno 15/02/2021 presso il comune di Ghilarza, ufficio Servizi Sociali con l'esame della documentazione amministrativa presentata ai fini dell'ammissione alla gara. Successivamente, in seduta riservata, si procederà alla valutazione delle

offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse e si procederà all'attribuzione del relativo punteggio. L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte e l'attribuzione del relativo punteggio, si svolgerà in seduta pubblica. Ogni fase delle operazioni sarà tracciata dalla piattaforma e verrà inviata a ciascun partecipante la comunicazione di inizio e fine di ogni fase. Sarà inoltre inviata comunicazione del punteggio conseguito nell'offerta tecnica prima di procedere all'apertura delle offerte economiche. L'esame e la valutazione delle offerte verrà affidata all'apposita commissione di gara nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Successivamente verrà assegnato a ciascun concorrente il punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e all'offerta economica.

A conclusione si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

ART. 20- PROCEDURA DI VALUTAZIONE - CRITERI PREMIALI

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, che sarà comunque oggetto di valutazione da parte della commissione di gara. In ogni caso, anche in presenza di una sola offerta valida, le offerte che non raggiungeranno un punteggio minimo di **40 su 80 previsti** nel "**Merito Tecnico**" non saranno ritenute idonee ai fini dell'aggiudicazione.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e quello ottenuto per l'offerta economica rispetto al quale verrà stilata la graduatoria finale.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	punteggio max 80
Offerta economica	punteggio max 20
TOTALE	100

VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO - MAX PUNTI 80

La valutazione del progetto tecnico gestionale avverrà mediante l'assegnazione di un punteggio, da parte della Commissione, sulla base dei criteri di seguito indicati:

A - PROGETTO EDUCATIVO			MAX 40 PUNTI
A1	Linee metodologiche relative al servizio, comprendenti gli orientamenti psicopedagogici che la ditta intende adottare, il modello relazionale adulto-bambino, le modalità di inserimento/ambientamento, la progettazione educativa, i relativi obiettivi, gli strumenti di documentazione e verifica della rispondenza	8 punti max	Insufficiente: 0 Sufficiente: da 1 a 4 Buono: da 4,1 a 6 Ottimo: da 6,1 a 8

	del percorso educativo alle caratteristiche dell'utenza.		
A2	Modalità di organizzazione educativa della giornata-tipo del bambino differenziata nelle tre sezioni: lattanti, semidivezzi e divezzi, funzione e organizzazione degli spazi e degli arredi (mirato agli spazi reali del nido oggetto della concessione), articolazione delle attività educative e scelta dei materiali.	8 punti max	Insufficiente: 0 Sufficiente: da 1 a 4 Buono: da 4,1 a 6 Ottimo: da 6,1 a 8
A3	Modalità di cura nella relazione con le famiglie: accoglienza, partecipazione alle attività dell'asilo, informazione, momenti di incontro/confronto.	4 punti max	Insufficiente: 0 Sufficiente: da 1 a 2 Buono: da 2,1 a 3 Ottimo: da 3,1 a 4
A4	Progetto e modalità educative individualizzate per bambini con svantaggi sociali o disabilità.	4 punti max	Insufficiente: 0 Sufficiente: da 1 a 2 Buono: da 2,1 a 3 Ottimo: da 3,1 a 4
A5	Rapporti con altre strutture del territorio di pari natura o con scuole materne, per territorio s'intendono i Comuni afferenti all'Unione del Guilcier	4 punti max	Insufficiente: 0 Sufficiente: da 1 a 2 Buono: da 2,1 a 3 Ottimo: da 3,1 a 4
A6	Metodologia e modalità di lavoro dell'équipe degli operatori del servizio.	4 punti max	Insufficiente: 0 Sufficiente: da 1 a 2 Buono: da 2,1 a 3 Ottimo: da 3,1 a 4
A7	Modalità di verifica del corretto funzionamento del servizio asilo nido e strumenti utilizzati per monitorare il servizio e il grado di soddisfazione degli utenti e delle famiglie.	4 punti max	Insufficiente: 0 Sufficiente: da 1 a 2 Buono: da 2,1 a 3 Ottimo: da 3,1 a 4
A8	Eventuali ulteriori proposte/progetti di miglioramento del progetto educativo; utilizzazione degli spazi interni ed esterni ed eventuale integrazione di arredi/ giochi.	4 punti max	Insufficiente: 0 Sufficiente: da 1 a 2 Buono: da 2,1 a 3 Ottimo: da 3,1 a 4
B - MODELLO GESTIONALE: PROMOZIONE DEL SERVIZIO, PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE IMPIEGATO			MAX 40 PUNTI
B1	1 Attività di promozione e potenziamento del servizio. 2 Elaborazione carta del servizio. 3 Certificazioni di qualità in servizi identici e analoghi (max 3 punti)	20 punti max	Insufficiente: 0 Sufficiente: da 1 a 7 Buono: da 7,1,1 a 14 Ottimo: da 14,1 a 20

	4 Formazione ed aggiornamento del personale: Saranno valutate le proposte di programmi di aggiornamento, formazione e supervisione che il concorrente intende realizzare per il personale del Servizio oggetto dell'appalto. (1 punto per ogni giornata di almeno 4 ore di aggiornamento)		
B2	- Piano di manutenzione ordinaria dell'immobile, delle aree di pertinenza e degli impianti, lavanderia, guardaroba: modalità di programmazione e tipologia degli interventi ; - piano per la gestione della qualità del servizio pulizia e sanificazione: metodologie operative, attrezzature, organico proposto, turnazione del personale	10 punti max	Insufficiente: 0 Sufficiente: da 1 a 5 Buono: da 5,1 a 7 Ottimo: da 7,1 a 10
B3 proposte e aggiuntive e migliorative dei servizi (senza costo per l'amministrazione)	- servizi complementari e integrativi, con particolare riferimento al ruolo e alla presenza di personale aggiuntivo rispetto ai profili professionali richiesti, da garantire all'avvio del servizio, a totale carico dell'aggiudicatario; attrezzature e materiale ludico-didattico aggiuntivo rispetto a quello in dotazione da rendere disponibile prima dell'avvio del servizio che rimarrà in dotazione all'Ente. (Si valuterà la realizzabilità delle proposte e l'adeguatezza rispetto al territorio di Ghilarza) <u>Saranno valutate max 5 proposte</u>	10 punti max	Insufficiente: 0 Sufficiente: da 1 a 5 Buono: da 5,1 a 7 Ottimo: da 7,1 a 10

Il punteggio finale relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ai singoli sub parametri.

In relazione a quanto sopra indicato, si calcolerà la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari componenti la commissione, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:

Ottimo 1
Distinto 0,80
Buono 0,60
Sufficiente 0,40
Mediocre 0,20
Scarso 0

RIPARAMETRAZIONE

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare

la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

$P_{s(i)}$ = media dei coefficienti attribuiti dai commissari riparametrati * MAX punti sub-elemento, dove

$P_{s(i)}$ = punteggio del sub-elemento i-esimo attribuito al concorrente j-esimo

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà complessivamente il punteggio più alto, dato dalla somma del punteggio per il progetto tecnico e per l'offerta economica.

A parità di punteggio complessivo si aggiudicherà il servizio alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più elevato relativamente al progetto tecnico. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione del servizio tramite sorteggio in forma pubblica.

OFFERTA ECONOMICA - MAX 20 PUNTI

L'assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito attraverso l'applicazione della seguente formula:

$X_j = P_{oj} \times 20 / P_{o \text{ Max}}$ dove

X_j = punteggio attribuito al concorrente j-esimo;

P_{oj} = percentuale di rialzo offerta dal concorrente j-esimo;

$P_{o \text{ Max}}$ = percentuale di rialzo più alta.

L'assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito attraverso l'applicazione della seguente formula:

ART. 21 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Garanzia provvisoria

Non dovuta. Ai sensi dell'art. 1 co. 4 del DL n. 76/2020, sino al 31/07/2021 le Stazioni appaltanti possono esonerare i concorrenti della presentazione della garanzia provvisoria.

Garanzia definitiva

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. N°50/2016, una cauzione definitiva dell'importo di **€ 220.500,00 pari al 10%** dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'articolo succitato comma 1 del medesimo decreto legislativo.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART.22 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si specifica, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016, che carenze, incompletezza e ogni irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura del "soccorso istruttorio", ad esclusione di quelle riguardanti l'offerta economica. In tal caso il concorrente è obbligato a pagare la sanzione pecuniaria stabilita nel presente disciplinare di gara nella misura minima dell'uno per mille dell'importo a base di gara. Al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, affinché vengano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni essenziali, da presentare contestualmente all'attestazione di avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Si precisa che la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

In caso di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali ne viene chiesta la regolarizzazione ma non si applica la sanzione. La mancata o tardiva regolarizzazione comporta l'esclusione dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze documentali che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART.23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3, comma 8, L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia), l'aggiudicatario/appaltatore si assume tutti gli obblighi di cui alla citata legge per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. Le transazioni devono essere eseguite esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato articolo 3. L'Ente committente verificherà che nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio venga inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'operatore economico aggiudicatario o il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Ente committente e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Oristano.ART.

ART. 24 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE

Alla presente procedura, viene applicata la cd. "Clausola di salvaguardia sociale" di cui all'art. 50 del D.Lgs.vo 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. Restano salvi i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze o si dichiari di sua spontanea iniziativa e volontà non più disponibile.

Il concessionario ha l'onere di riassorbire il personale utilizzato dall'Appaltatore uscente, se ciò è compatibile e armonizzabile con l'organizzazione d'impresa dello stesso. Personale attualmente in servizio:

N°	Qualifica		Contratto	Livello
1	Cuoca	Tempo pieno	C1 cooperative sociali	Ex liv. 4
2	Ausiliarie	Tempo parziale	A1 cooperative sociali	Ex liv. 1
5	Educatrici	Tempo pieno	D 1 cooperative sociali	Ex liv. 5

In applicazione dell'art. 37 lett. B del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, l'azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale alle dipendenze del precedente appaltatore. Il Concessionario si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Categoria ed ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,

assicurazioni sociali e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In caso inottemperanza accertata dall'autorità comunale o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà al concessionario e se del caso anche all'Ispettorato di cui sopra, le accertate inadempienze, procedendo alla detrazione delle somme corrispondenti dalla cauzione a garanzia dei mancati adempimenti.

ART. 25 – PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate dal 19/05/2020 così come disposto dall'art. 65 del decreto n. 34/2020 (cosiddetto "decreto rilancio")

ART. 26 CONSEGNA DELLA STRUTTURA E DECORRENZA DELLA GESTIONE
--

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del codice dei contratti. Il comune di Ghilarza si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del codice.

ART. 27 CONTRATTO, SPESE IMPOSTE E TASSE
--

La Ditta risultata aggiudicataria dovrà presentarsi presso il Comune, Ufficio Segreteria, per la stipula del contratto entro e non oltre 10 gg. dalla data di ricevimento dell'apposita lettera di comunicazione. La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 490/94.

La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Ghilarza.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, (bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, diritti di segreteria, ecc.), comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della Ditta.

In relazione al contenuto del contratto, sono individuati i seguenti obblighi del concessionario:

a) Assunzione in proprio dell'onere di adozione di tutte le misure volte a garantire che il servizio pubblico oggetto della presente concessione avvenga nel pieno rispetto della normativa in vigore;

- b) Rispetto delle tariffe e corrispettivi stabiliti in sede di gara;
 - c) Riconoscimento nei confronti del Comune di Ghilarza del canone di concessione;
 - d) Accettazione della superiore vigilanza dell'ente concedente sul funzionamento del servizio;
 - e) Esonero per il Comune di Ghilarza da ogni e qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi;
 - f) Assunzione di ogni responsabilità, verso l'Amministrazione, del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina e della correttezza del personale impiegato;
 - g) Assunzione di ogni responsabilità civile e penale dei danni prodotti a terzi dal personale impiegato nell'espletamento del servizio;
 - h) Assunzione di tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, minori iscritti inclusi. Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sulla ditta affidataria, restando salvo da ogni coinvolgimento il Comune, salvo accertamento di dolo;
 - i) Assunzione dell'impegno ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti e coadiutori il contenuto del capitolato, delle norme contrattuali e legislative nonché dei regolamentari vigenti, sia igienico – sanitari che giuridici - amministrativi, e di prevenzione infortuni e rapporti di lavori ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto.
2. La controprestazione del concessionario è costituita dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio dato in concessione;
3. La stipulazione del contratto col concessionario avverrà decorsi non meno di 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima delle comunicazioni, alla ditta aggiudicataria e ai contro interessati, del provvedimento di aggiudicazione. Il Comune può esercitare la facoltà di consegna anticipata dell'appalto e quindi richiedere, nelle more di stipula del contratto, l'inizio delle attività e dei servizi ricompresi nell'appalto di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato) previa produzione della cauzione definitiva, che il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare per ottemperare alla esecuzione anticipata, della polizza assicurativa di cui all'art. 32 della presente lettera di invito nonché aver completato positivamente la pratica DUAP per l'avvio dell'attività.
4. Faranno parte integrante del contratto:
- ⌚ il Capitolato di concessione e il presente bando/disciplinare;
 - ⌚ l'offerta presentata dalla ditta in sede di gara;

ART. 28

SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

1. Nel caso in cui il concessionario sospenda, senza giustificati motivi, per un qualsiasi periodo, il servizio o non lo esegua in modo regolare e completo, l'Amministrazione Comunale, a seguito di formale diffida o mediante lettera raccomandata, può provvedere ad assicurare la continuità del servizio anche ricorrendo a prestazioni di terzi. In tal caso saranno a carico del concessionario tutte le spese e qualsiasi altra passività derivante da detta inadempienza e dai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale dovrà adottare in conseguenza della sospensione o dell'irregolare esecuzione del servizio da parte del concessionario. A tale scopo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione prestata dal concessionario a garanzia degli obblighi contrattuali sino alla concorrenza dell'importo cauzionale, salvo il pagamento da parte del concessionario dell'importo eccedente in caso di danno di entità superiore. La cauzione dovrà in ogni caso essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

ART. 29 INADEMPIENZE, SANZIONI E PENALITÀ

1. per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 1000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;

2. per negligenza constatata del Concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nel servizio, e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 5.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento. Si riportano di seguito a mero titolo esemplificativo alcuni casi:

a. per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00 per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato;

b. da € 500,00 a € 1.000,00 in caso di mancato rispetto del menu approvato dalla competente ASL o mancato rispetto del numero delle pietanze previste e di quanto proposto in sede di offerta;

c. da € 500,00 a € 5.000,00 in caso di carenze nella conservazione /stoccaggio delle derrate alimentari che ne alterino la qualità e/o per mancato rispetto di norme igienico-sanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti il servizio;

Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell'Amministrazione Contraente di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti, al decoro ed all'immagine dell'Amministrazione Contraente, commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'Impresa Concessionaria dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle norme relative alla risoluzione contrattuale.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione nel caso di inadempienze gravi, ovvero molteplici gravi recidive. L'Amministrazione Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione all'Impresa concessionaria con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi incluso il maggior danno.

ART 30 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Possono costituire causa di decadenza della concessione le inadempienze agli obblighi contrattuali quali:

- a. applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- b. prestazione del servizio oggetto del presente affidamento in modo gravemente irregolare con applicazione reiterata, per 3 (tre) volte nel periodo di gestione, di penali;
- c. mancato utilizzo delle figure professionali adeguate;
- d. impiego di personale per competenze professionali non in loro possesso;
- e. mancato rispetto del rapporto numerico fra minori e operatori stabilito dalla normativa in vigore;
- f. interruzioni del servizio per il mancato adempimento degli obblighi a carico del concessionario;
- g. mancata copertura delle garanzie assicurative e della cauzione;
- h. mancato rispetto degli accordi per la corresponsione del canone di concessione;

2. In tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle previste nel presente articolo, il Comune potrà inviare al concessionario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una diffida ad adempiere nel termine di almeno 30 giorni, decorso il quale, se l'inadempimento persiste, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 C.C.

3. La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ente concedente con apposito provvedimento che sarà notificato al domicilio del concessionario senza pregiudizio per eventuali rifu-sioni di danni. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione.

ART. 31 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO (art. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016)

1. Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto di concessione, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile, nonché nei seguenti casi:

- a. La ditta sia in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;

- b. Ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
 - c. Gravi e reiterate violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio, nonché il rapporto di fiducia tra il comune e il concessionario;
 - d. Mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'appaltatore in sede di offerta;
 - e. Cessione diretta ovvero indiretta del contratto o subappalto;
 - f. Grave negligenza o frode della ditta. La ditta sarà considerata gravemente negligente qualora cumulasse, nel corso della durata del contratto, penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale; in questo caso le parti ritengono di comune accordo che tale inadempienza costituisca presupposto per l'applicabilità dell'articolo 1456 del codice civile;
 - g. Ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi, tali da pregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con la presente concessione.
2. Il Comune, in relazione a quanto sopra esposto alle lettere c, d, e, g, fisserà un termine massimo di 10 (dieci) giorni entro cui l'appaltatore dovrà adempiere, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante dall'ente appaltante per il danno subito.
3. La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dello stesso organo che ha approvato l'aggiudicazione del contratto stesso. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'affidatario con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. E' fatta salva altresì la facoltà del concessionario di recedere ai sensi del Codice Civile, dando un preavviso di dodici mesi a mezzo raccomandata. Detta facoltà non è riconosciuta nei primi 2 anni della concessione. In caso di recesso che non rispetti le suddette modalità il concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 10.000,00 da intendersi indicizzate, per ciascun anno mancante alla scadenza naturale della concessione, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. Sarà in ogni caso fatta salva per il Comune ogni azione di rivalsa per la rifusione dei danni derivanti dal recesso rivalendosi sulla cauzione prestata sino alla concorrenza del danno.

ART. 32 RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE
--

La ditta si obbliga ad adottare nell'esecuzione del servizio tutti gli accorgimenti e cautele idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità dei minori, del proprio personale e dei terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nelle pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro con riferimento al D.Lgs. 81/2008. L'amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accedere al personale della ditta, a terzi e ai minori frequentanti il nido.

Il concessionario si impegna altresì a tenere indenne il comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla condizione dei locali, dell'attività e dell'esecuzione dei servizi previsti.

Il concessionario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

⌚ Polizza R.C.T. responsabilità civile in ordine alle attività oggetto della concessione e dei servizi prestati agli utenti esterni nonché a terzi, con massimale per sinistro, per persona e per danni a cose non inferiore a € 1.500.000,00;

⌚ Polizza R.C. verso i prestatori di lavoro, dipendente o volontario, con massimale per sinistro e persona non inferiore a € 1.500.000,00;

⌚ Polizza assicurativa dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione dall'Ente contro i danni da rischi per incendi, esplosioni, scoppi con rischio locativo anche derivanti da dolo e/o colpa grave del proprio personale. Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature affidati dall'Ente all'appaltatore viene stabilito in euro 3.000.000,00.

3. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare le polizze assicurative con primario istituto assicurativo a copertura del rischio. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata all'Ente prima della data fissata per l'attivazione del servizio.

4. L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario del servizio dalle proprie responsabilità, avendo l'esclusiva funzione di ulteriore garanzia.

ART. 33 CONTROVERSIE

Qualunque controversia inerente al Servizio, non composta in via amministrativa, è deferita all'Autorità giudiziaria ordinaria ed, al riguardo, è individuata la competenza del Foro di Oristano.

ART. 34 – TUTELA DEI DATI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA

Il Comune di Ghilarza garantirà la tutela dei dati personali ai sensi dal Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679. Si precisa che:

- la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'appalto del Servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla Gara e dell'aggiudicazione dell'appalto;
- l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla Gara o decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati raccolti saranno utilizzati per il procedimento e per tutti gli adempimenti connessi all'appalto di cui all'oggetto del Bando.

ART. 35 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la Ditta Aggiudicataria potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere richiesta se la sopravvenuta onerosità rientra nella normale alea del contratto. La Ditta Aggiudicataria, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare all'Amministrazione Comunale tale situazione con dati inconfutabili.

L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di modificarne le condizioni con le modalità indicate al precedente art. 25.

ART. 36 – VARIANTI

Non sono ammesse varianti rispetto ai servizi richiesti nel capitolato d'oneri, fatti salvi i casi derivanti da sopraggiunte norme di legge e/o regolamentari.

ART. 37 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito si rinvia al capitolato speciale d'appalto ed alle disposizioni normative disciplinanti la materia dei contratti pubblici, in particolare il D.Lgs. 50/2016 al progetto di concessione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 21/10/2020, nonché alla normativa nazionale e regionale inerente i servizi per l'infanzia.

ART. 38 – ALLEGATI

Al presente documento sono allegati:

- Istanza di ammissione (allegato A);
- Capitolato speciale d'appalto (Allegato B);
- Planimetria (allegato B1);
- Dichiarazione accettazione patto di integrità (Allegato C);
- Modello per la presentazione dell'offerta economica (Allegato D);

- Ghilarza, _____2020

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giovanna Puligheddu

